

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CDN** **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dal Prof. Avv. Andrea Titomanlio, dal Dott. Giulio Maisano, dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Federico Vecchio, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato e dal Prof. Alfonso Di Carlo, Componenti aggiunti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 13 Settembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI DONATO ARCIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E VITTORIO GALIGANI (all'epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl. (Nota N°. 263/1536pf09-10/SP/blp dell'8.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal deferito Sig. Vittorio Galigani; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo, previa riunione con il deferimento N. 263/1536pf09-10/SP/blp dell'8 luglio 2010, l'irrogazione, cumulativa per i due deferimenti, dell'inibizione di mesi (3) tre in danno del Sig. Donato Arcieri, del proscioglimento in favore del Sig. Vittorio Galigani e dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) in danno del Potenza Sport Club Srl, e il difensore del Sig. Galigani, che ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito, osserva quanto segue.

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Donato Arcieri, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Potenza Sport Club Srl, il Sig. Vittorio Galigani, all'epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante della Potenza Sport Club Srl, e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- i Sig.ri Arcieri e Galigani della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute Irpaf, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il Sig. Galigani si è costituito nel procedimento depositando memoria, sostanzialmente non contestando gli addebiti, ma eccependo la circostanza di non avere alcuna legale

rappresentanza della Società, nella sua qualità di Direttore Generale della stessa. In conseguenza, il Sig. Galigani ha richiesto il proprio proscioglimento.

### **I motivi della decisione**

Preliminarmente, questa Commissione, pronunciandosi sull'istanza di riunione avanzata dalla Procura Federale, ritiene di non doversi procedere.

Passando alla trattazione nel merito, il deferimento è parzialmente fondato e va, in conseguenza, parzialmente accolto.

Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente la mancata attestazione, nei termini normativamente fissati, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. Detta condotta va ascritta al solo Sig. Donato Arcieri, dovendosi, in questo senso accogliendo le eccezioni sollevate dal deferito e la richiesta di proscioglimento avanzata dalla Procura Federale, non riconoscere in capo al Sig. Vittorio Galigani la legale rappresentanza della Società ai fini che ci occupa.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura e, quindi, l'inibizione di mesi uno e giorni quindici in danno del Sig. Arcieri e la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) in capo alla Società.

### **Il dispositivo**

Proscioglie il Sig. Vittorio Galigani da ogni addebito e, in parziale accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del Sig. Donato Arcieri e della Potenza Sport Club Srl per l'effetto commina al primo la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) e alla seconda la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00).

### **(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI DONATO ARCIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E VITTORIO GALIGANI (all'epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl (Nota N°. 268/1560pf09-10/SP/blp dell'8 luglio 2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal deferito Sig. Vittorio Galigani; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo, previa riunione con il deferimento N°. 268/1560pf09-10/SP/blp dell'8 luglio 2010, l'irrogazione, cumulativa per i due deferimenti, dell'inibizione di mesi 3 (tre) in danno del Sig. Donato Arcieri, del proscioglimento in favore del Sig. Vittorio Galigani e dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) in danno del Potenza Sport Club Srl, ed il difensore del Sig. Galigani, che ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito, osserva quanto segue.

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Donato Arcieri, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Potenza Sport Club Srl, il Sig. Vittorio Galigani, all'epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante della Potenza Sport Club Srl, e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- i Sig.ri Arcieri e Galigani della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo IV) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il Sig. Galigani si è costituito nel procedimento depositando memoria, sostanzialmente non contestando gli addebiti, ma eccependo la circostanza di non avere alcuna legale rappresentanza della Società, nella sua qualità di direttore generale della stessa. In conseguenza, il Sig. Galigani ha richiesto il proprio proscioglimento.

### **I motivi della decisione**

Preliminarmente, questa Commissione, pronunciandosi sull'istanza di riunione avanzata dalla Procura Federale, ritiene di non doversi procedere.

Passando alla trattazione nel merito, il deferimento è parzialmente fondato e va, in conseguenza, parzialmente accolto.

Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provata la mancata attestazione, nei termini normativamente fissati, del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. Detta condotta va ascritta al solo Sig. Donato Arcieri, dovendosi, in questo senso accogliendo le eccezioni sollevate dal deferito e la richiesta di proscioglimento avanzata dalla Procura Federale, non riconoscere in capo al Sig. Vittorio Galigani la legale rappresentanza della Società ai fini che ci occupa.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura e, quindi, l'inibizione di mesi uno e giorni quindici in danno del Sig. Arcieri e la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) in capo alla Società.

### **Il dispositivo**

Proscioglie il Sig. Vittorio Galigani da ogni addebito e, in parziale accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del Sig. Donato Arcieri e della Potenza Sport Club Srl per l'effetto commina al primo la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) e alla seconda la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00).

**(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VERO PAGANONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ U.S. PRO VERCELLI CALCIO Srl. (Nota N°. 230/1554pf09-10/SP/blp del 7.7.2010).**

**(14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VERO PAGANONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ U.S. PRO VERCELLI CALCIO Srl (Nota N°. 236/1535pf09-10/SP/blp del 7.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Paganoni Vero e

dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per l'US Pro Vercelli Calcio Srl, osserva quanto segue.

Preliminarmente si dispone la riunione dei procedimenti in epigrafe.

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Paganoni Vero, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della U.S. Pro Vercelli Calcio Srl (di seguito, anche detta la "Società") e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Paganoni, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafi IV e V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale e delle ritenute IRPEF, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera per le stesse mensilità nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Sig. Paganoni risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al pagamento di quanto dovuto.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

### **Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di 3 (tre) mesi al Sig. Paganoni Vero e quella dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) alla U.S. Pro Vercelli Calcio Srl.

**(25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI ALESSIO FIORE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) E GIACOMO TARABBIA (Vice Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) E DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO Srl (Nota N°. 262/1540pf09-10/SP/blp dell'8.7.2010).**

**(26) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI ALESSIO FIORE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) E GIACOMO TARABBIA (Vice Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) E DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO Srl (Nota N°. 258/1550pf09-10/SP/blp dell'8.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato, alla riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo, previa riunione dei due procedimenti, l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno per il Sig. Fiore Alessio e per il Sig. Tarabbia Giacomo e dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per la AC Legnano Srl, osserva quanto segue.

Con atti dell'8 luglio 2010 il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione:

▪ il Sig. Failli Andrea, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della A.C. Legnano Srl, Tarabbia Giacomo Vice Presidente e legale rappresentante della medesima Società, e la stessa Società, per rispondere:

- I Sig. Fiore Alessio e Tarabbia Giacomo, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B), paragrafi IV e V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e dell'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale.
- La Società AC Legnano Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.

La Commissione preliminarmente provvede alla riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva.

I deferimenti sono fondati e vanno accolti.

Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini fissati dalla normativa federale, al pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 e delle ritenute Irpef, contributi Enpals e del fondo di Fine Carriera, relativi alle stesse mensilità.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno al Sig. Fiore Alessio e al Sig. Tarabbia Giacomo e quella dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila) alla AC Legnano Srl.

**(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CRESCENZIO CRESCENZI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiustese Srl) E DELLA SOCIETÀ AC SANGIUSTESE Srl (Nota N°. 543/1538pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).**

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 21.7.2010 nei confronti di:

- Sig. Crescenzi Crescenzi per la violazione di cui all'art. 85, lettera B), paragrafo V) della N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e dell'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società AC Sangiustese Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Crescenzi Crescenzi e la Società AC Sangiustese, a mezzo del proprio difensore hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Crescenzo Crescenzi e la Società AC Sangiustese Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per il Sig. Crescenzo Crescenzi, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 27 (ventisette); pena base per la Società AC Sangiustese Srl, sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 4.000,00 (Euro quattromila/00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per giorni 27 (ventisette) al Sig. Crescenzo Crescenzi;
- ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) per la Società AC Sangiustese Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

**(29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANDREA FAILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della A.C. Sangiovese 1927 S.p.A.) E DELLA SOCIETÀ A.C. SANGIOVESE 1927 S.p.A. (Nota N°. 274/1546pf09-10/SP/blp dell'8.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato, alla riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Andrea Failli e dell'ammenda di € 10.000,00 per la AC Sangiovese 1927 Spa, osserva quanto segue. Con atto dell'8 luglio 2010 il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Sig. Failli Andrea, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della AC Sangiovese 1927 Spa, e di tale Società, per rispondere:

- il Sig. Failli, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B), paragrafo V) della N.O.I.F., e dell'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi

Federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

• la Società AC Sangiovese 1927 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini fissati dalla normativa federale, al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla procura Federale.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Failli Andrea e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla AC Sangiovese 1927 Spa.

**(4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A CARICO DEI SIG.RI DAVIDE BONVICINI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Arcole), LUCA MONESE (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente Responsabile per l'attività di base della Società Hellas Verona FC Spa) E DELLE SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.p.A. E ASD ARCOLE (Nota N°. 9292/1381pf09-10/GT/di del 25.6.2010).**

Con provvedimento del 25.6.2010 il Procuratore Federale ha deferito:

- i Sig.ri Davide Bonvicini, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Arcole e Luca Monese, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente Responsabile per l'attività di base della Società Hellas Verona FC Spa, entrambi per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione al punto 3.6 del CU N°. 1 S.S. 2009/2010 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere organizzato e svolto, in data 7.03.2010, uno stage-provino presso il campo comunale di Arcole, riservato a giovani calciatori di età inferiore a 12 anni, senza avere richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte degli organi federali competenti;
- la Società Hellas Verona FC Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS vigente, con riferimento ai fatti imputabili ai propri tesserati che hanno agito nell'interesse della predetta Società.
- la Società ASD Arcole, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente.

All'inizio della riunione odierna, i Suddetti deferiti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Davide Bonvicini, Luca Monese, le Società Hellas Verona FC Spa e ASD Arcole hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per il Sig. Davide Bonvicini, sanzione dell'inibizione per mesi 6

(sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Luca Monese sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per le Società Hellas Verona FC Spa, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00); pena base per la Società ASD Arcole, sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 500,00 (Euro cinquecento/00).

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) ciascuno per i Sig.ri Davide Bonvicini e Luca Monese;
- ammenda di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) alla Società Hellas Verona FC Spa;
- ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) alla Società ASD Arcole;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

#### **(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETÀ USD RECANATESE E SSD SANTEGIDIESE (Nota N°. 9352/1307pf09-10/GT/di del 30.6.2010).**

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 30.6.2010 nei confronti delle Società:

- USD Recanatese, per rispondere della violazione di cui all'art. 14, commi 1 e 2 del CGS, anche in relazione all'art. 18, comma 1 del CGS, per il fatto violento dal quale è derivato un danno grave all'incolumità fisica di una persona, causato al termine della gara Santegidiese - Recanatese da un proprio sostenitore, in area esterna immediatamente adiacente l'impianto sportivo;
- SSD Santegidiese, per rispondere della violazione dell'art. 12, comma 3 del CGS, anche in relazione all'art. 18, comma 1 del CGS, per l'atteggiamento provocatorio, minaccioso e

incitante alla violenza posto in essere da alcuni sostenitori al termine della gara Santegidiese - Recanatese, in area esterna immediatamente adiacente l'impianto sportivo. All'inizio della riunione odierna, la Società USD Recanatese, a mezzo del proprio difensore ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, la suddetta Società deferita ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per la Società, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00));

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) per la Società USD Recanatese. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.”

Quanto alla posizione della Società Santegidiese, la Commissione Disciplinare Nazionale rinvia a nuovo ruolo, non essendo ancora pervenuta la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di convocazione per la riunione odierna.

#### **(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VILLA LEONARDO RAUL (Calciatore) (Nota N°. 373/678pf09-10/AM/ma DEL 25.5.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale;

letto il deferimento, esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare del deferito e l'applicazione al medesimo della sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica, osserva quanto segue.

Il fatto in questione risulta pacificamente provato sia *per tabulas* sia attraverso quanto illustrato dall'allora presidente della ASD Ischia Isolaverde nell'esposto da lui inoltrato alla

Procura Federale e confermato dal medesimo in sede di audizione innanzi al rappresentante di tale organo.

Il Villa, legato al predetto sodalizio da regolare tesseramento, aveva stipulato con la Società rituale accordo economico ad esecuzione del quale aveva ricevuto la somma di €. 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00).

Successivamente il calciatore, invocando la necessità di trasferire ad Ischia la propria famiglia, si è fatto consegnare dal sodalizio due assegni di importo pari ad € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) ciascuno, ricevuti i quali si è letteralmente eclissato, abbandonando l'alloggio messogli a disposizione dalla società e rendendosi irreperibile presso il domicilio anagrafico.

Appare evidente che egli ha fatto ritorno in Argentina, suo paese natale, come sta a dimostrare la richiesta di transfert inoltrata dalla locale Federazione calcistica nell'interesse di una Società ad essa affiliata.

Ogni convocazione agli allenamenti inviata al calciatore da parte dell'Ischia presso i vari recapiti conosciuti non è stata inoltrata stante l'avvenuto trasferimento del Villa per ignota destinazione.

Il comportamento tenuto dal calciatore è contrario a ogni norma regolamentare che impone ai tesserati alla FIGC l'obbligo di attenersi ai doveri di lealtà e probità, essendosi egli volontariamente sottratto alle prestazioni cui era tenuto, tanto più arrecando un danno alla Società che già gli aveva corrisposto quanto previsto dall'accordo economico e che inoltre gli aveva consegnato somme aggiuntive perché da lui tratta in inganno invocando l'esigenza di trasferire la famiglia.

Lo svolgimento dei fatti induce a ritenere che il deferito abbia agito con palese premeditazione.

Deve essere dichiarata, quindi, la responsabilità disciplinare del Sig. Villa con l'applicazione della sanzione risultante dal dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Villa Leonardo Raul la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei).

**(60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAURIZIO CERRUTO (Presidente della Società ASD Grado 2006 C/5) E DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRADO 2006 C5 (Nota N°. 370/676pf09-10/AM/ma del 13.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento; letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal deferito Sig. Maurizio Cerruto; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi sei in danno del Sig. Maurizio Cerruto e dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) in danno dell'A.S.D. Grado 2006 C5, dato atto dell'assenza dei deferiti, pur ritualmente convocati, osserva quanto segue.

**Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Maurizio Cerruto, Presidente ASD Grado 2006 C5, e l' ASD Grado 2006 C5 (di seguito anche detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Cerruto della violazione di cui all'art. 1 C.G.S., per avere, nel verbale dell'assemblea del Comitato Direttivo della Società, indicato come presente nella presente assemblea il componente Salis, viceversa assente per motivi di salute; nonché per avere inviato il foglio di censimento della Società per l'anno 2009/10, contenente la sottoscrizione del Lisco, non veridica o, comunque, consentito che altri apponesse detta sottoscrizione o comunque ed infine non assicurandosi che tutte le sottoscrizioni poste in calce al citato documento da costui indirizzato alla Lega Nazionale Dilettanti fossero veritiere;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante.

Il Sig. Cerruto si è costituito nel procedimento depositando memoria, sostanzialmente non contestando gli addebiti, ma eccependo, da un lato, che la presenza del consigliere Salis, viceversa assente, indicata nel verbale dell'assemblea del Comitato Direttivo della Società, sia attribuibile ad una "svista", e che, per quanto attiene il foglio di censimento, di non aver mai apposta alcuna firma apocriфа di alcuno, dando atto che le suddette firme non sarebbero state apposte in sua presenza, chiedendo, ai fini dell'accertamento dell'autenticità, o meno, delle suddette firme, l'ammissione di consulenza avente ad oggetto la perizia calligrafica. In conseguenza, il Sig. Cerruto ha concluso per il proprio proscioglimento.

#### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al deferito risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provata la circostanza della presenza, in verbale, di un consigliere, viceversa, assente, sia per l'intervenuta trasmissione del foglio di censimento contenente una sottoscrizione, quella del Lisco, non apposta dall'interessato. In questo senso, la richiesta di ammissione di consulenza avanzata dal deferito non può trovare accoglimento, in quanto assolutamente superata dalle risultanze documentali e, in ogni caso, non rilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità del Sig. Cerruto, così come contestata.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura, e, quindi, l'inibizione di mesi sei in danno del Sig. Cerruto e la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 in capo alla Società.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina al Sig. Maurizio Cerruto la sanzione dell'inibizione di mesi sei ed alla ASD Grado 2006 C5 la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini “”

**Pubblicato in Roma il 13 Settembre 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete